

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

In applicazione del comma 3 dell'art.18 del D.Leg.vo 19 novembre 1997 come modificato dall'art.1 comma 6 lett. C del D.Lgvo n.400 del 20/9/1999 è costituita, ai sensi dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997 n.127, come trasformazione dell'Azienda consortile Trasporti pubblici Irpini, la società per azioni "Compagnia Trasporti Irpini – ATI Società per Azioni" sotto la denominazione abbreviata "CTI-ATI" ai sensi dell'art. 22, lettera e) della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

ARTICOLO 2

SEDE LEGALE

La sede della Società è in Avellino, via Capozzi n. 100. La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, recapiti ed uffici distaccati su tutto il territorio dei Comuni soci, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, esternamente a tali territori con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata della società è determinata dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria una o più volte.

ARTICOLO 4

SOCI

Sono soci fondatori sono il Comune di Avellino, la Provincia di Avellino, il Comune di Atripalda ed il Comune di Mercogliano. Possono essere soci della società i

Comuni e altri Enti Pubblici, gli Enti Pubblici economici, le Associazioni delle categorie economiche, le Organizzazioni sindacali, Associazioni rappresentative degli utenti, Associazioni rappresentative del movimento cooperativo, gli Istituti e le Aziende di credito.

Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico o di diritto privato. Il domicilio dei soci, per tutti i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei soci.

ARTICOLO 5

OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la gestione di servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano, extraurbano, nonché di servizi di trasporto a carattere interregionale e internazionale, di quelli relativi ad esigenze di carattere scolastico, turistico, culturale – con qualsiasi modalità svolti – nonché di qualsiasi altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarità e che siano ritenuti utili e remunerativi per l'attività sociale.
2. Per i servizi accessori e complementari all'attività sociale di cui al primo comma, si intendono i seguenti:
 - a) l'impianto e l'esercizio di servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci;
 - b) il noleggio di veicoli;
 - c) l'attività di gestione e promozione turistica
 - d) l'assunzione di rappresentanze e di deposito di merci;
 - e) la realizzazione e la gestione di strutture intermodali;
 - f) la realizzazione e la gestione di parcheggi e di sistemi di sosta;
 - g) lo sviluppo di studi e ricerche e l'acquisizione di dati e informazioni con l'obiettivo di individuare soluzioni adeguate ai problemi di modalità, realizzare, gestire e controllare sistemi di viabilità e traffico;
 - h) l'assunzione in concessione di modi di trasporto non tradizionali, ovvero di sistemi di trasporto su sede propria, quali tranvie, filovie e ferrovie locali metropolitane, scale e tappeti mobili, funicolari e simili;
 - i) lo svolgimento di servizi di trasporto scolastico ed altri servizi di trasporto di tipo privato richiesto da Enti proprietari o da privati;
 - j) l'utilizzazione di mezzi, impianti, strutture e/o supporti organizzativi aziendali per scopi connessi al trasporto, alla circolazione stradale ed alle altre attività aziendali a ciò complementari o comunque svolte;
 - k) la gestione per conto terzi, ai fini della ottimizzazione delle potenzialità e delle strutture e del personale, di officine per la manutenzione e riparazione di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto e degli altri servizi connessi alla attività principale.
3. Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate anche attraverso la creazione o l'assorbimento di aziende private e/o pubbliche che esercitano le attività di cui ai punti precedenti rilevandone, se necessario, le relative azioni, licenze o autorizzazioni, oppure direttamente o a mezzo di società e holding controllate; la società ha comunque il potere di acquisire partecipazioni anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, purché nel rispetto dell'art. 2361 del codice civile.

La società può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno reputate dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; può inoltre ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purchè nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, terzo comma del D.Lgs n. 385/1993 e successivi provvedimenti di attuazione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà coordinare le proprie iniziative con altre aziende o società fornitrici di servizi pubblici.

Per i servizi assegnati in gestione alla società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico.

TITOLO II

CAPITALE –AZIONI – OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Lit 500.000.000 (Euro 258.228,05) suddiviso in 50.000 azioni da Lit 10.000 (Euro 5,16456) ciascuna in valore nominale. Esso è stato provvisoriamente determinato in misura non inferiore al capitale di dotazione ai sensi dell'art. 17, comma 51 della legge del 15 maggio 1997 n.127; il valore definitivo sarà successivamente fissato secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 53 della stessa legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie. In caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione in proporzione al capitale da essi posseduto.

La quota di partecipazione nel capitale degli Enti pubblici territoriali non potrà in ogni caso essere inferiore al 51% del capitale sociale. In caso di aumento del capitale gli Enti territoriali soci esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51%.

ARTICOLO 7

AZIONI

Ogni azione è obbligatoriamente nominativa e indivisibile. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

ARTICOLO 8

DIRITTO DI OPZIONE E PRELAZIONE

Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, ferme le disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile. In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a soggetti diversi, nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto.

ARTICOLO 9

CERTIFICATI AZIONARI

La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori fra i quali il Presidente. La qualifica, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito libro soci.

ARTICOLO 10

OBBLIGAZIONI

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, demandando all'assemblea la determinazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

ARTICOLO 11

CONTRIBUTI ALLA SOCIETA'

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo degli impianti fissi e del materiale rotabile la Società può ricevere contributi da parte di soci o di terzi.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12

ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società :

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Collegio Sindacale

ARTICOLO 13

ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria così come disciplinato dal Codice Civile.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con le formalità previste dal Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea ordinaria inoltre è convocata per tutti gli altri casi previsti dalla legge nonché ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa da quella dove la società ha sede, purchè in Italia.

Spetta all'Assemblea ordinaria stabilire gli emolumenti per gli Amministratori e i Sindaci della società; agli Amministratori e ai Sindaci spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 14

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che abbiano depositato le loro azioni, se emesse, nello stesso termine presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società o di Società partecipate.

ARTICOLO 15

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante.

L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario scelto anche tra persone estranee alla Società, salvo i casi in cui non sia richiesta la presenza di un Notaio.

Spetta al Segretario la verifica della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, insieme al compito di redigere il processo verbale.

ARTICOLO 16

REGOLARITA' ASSEMBLEA E VALIDITA' DELIBERE

Le assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite e validamente deliberano in conformità a quanto disposto dal Codice Civile.

Le assemblee ordinarie in seconda convocazione sono regolarmente costituite e validamente deliberano in conformità a quanto disposto dal Codice Civile.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono regolarmente costituite in conformità a quanto disposto dal Codice Civile e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno più del terzo del capitale sociale.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese o con altre modalità di volta in volta approvate dall'assemblea stessa e comunque mai contrarie a disposizioni di legge.

ARTICOLO 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 compreso il Presidente. Il numero degli amministratori è determinato dall'Assemblea. L'Assemblea stessa provvede a nominare sia i membri che il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Essi durano in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili. Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di particolari competenze tecniche o amministrative per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.

ARTICOLO 18

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;
- l'eventuale nomina dell'amministratore delegato;

Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede purchè in Italia indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale. La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata A.R. o consegnata a mano, o telegramma o telefax; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno un giorno prima anche via telefax o email. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso nonché i sindaci effettivi.

ARTICOLO 19

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. In particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un consigliere a ciò specificamente delegato o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scelto tra i suoi membri o anche estraneo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale determinandone i poteri e gli emolumenti. Il Direttore Generale è scelto tra persone provviste di elevata capacità tecnico-amministrativa e deve possedere requisiti di comprovata esperienza e professionalità.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma e la rappresentanza anche al Direttore Generale.

ARTICOLO 20

AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, ma sempre nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Amministratore Delegato. Non sono delegabili le materie per la cui deliberazione è richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente Statuto.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della Società e l'esercizio dei poteri nell'ambito della delega conferita.

ARTICOLO 21

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme del codice civile. Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà subito procedersi alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo del consiglio.

ARTICOLO 22

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente.

I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge e durano in carica quattro anni. L'assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere al Collegio Sindacale a norma di legge.

TITOLO IV**ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, UTILI, FONDO DI RISERVA****ARTICOLO 23****DURATA ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 24**BILANCIO**

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale il bilancio, da compilarsi ad opera dell'organo di Amministrazione secondo le norme stabilite degli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Il bilancio è comunicato ai Sindaci almeno unitamente alla relazione dei sindaci, dovrà essere depositato nella sede della società in visione ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 25**DESTINAZIONE UTILI**

Gli utili netti sono così ripartiti come segue:

- a) il 5% al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il rimanente, con delibera assembleare, ai soci in proporzione all'ammontare delle rispettive azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea con la quale tutto o parte degli utili sia destinata a riserva.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede della società nel termine che fisserà l'assemblea o presso altre casse indicate dall'Assemblea stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO V**SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'****ARTICOLO 26****SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

In caso di scioglimento della società, sia per decorso del termine della sua durata sia in via anticipata, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni e i poteri, ferme le disposizioni degli artt. 2449 e seguenti del codice civile.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27

CONTROVERSIE – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti sociali tra i soci, ovvero tra i soci e gli amministratori e/o la società – fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del Giudice Ordinario – la stessa sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo tra i predetti, entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi, dal Presidente del Tribunale di Avellino il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione dello stesso nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, dalla nomina dell'arbitro designato dalla parte che promuove l'arbitrato.

Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio Arbitrale sarà composto di tre membri, tutti nominati, di comune accordo, dalle parti stesse o, in difetto di tale accordo entro trenta giorni dalla data della richiesta dell'arbitrato proposta da una di esse, dal Presidente del Tribunale di Avellino su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi Arbitri il Presidente del Collegio.

Gli Arbitri giudicheranno senza essere soggetti a particolari regole di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Essi giudicheranno in base alle regole del diritto sostanziale, con gli eventuali temperamenti suggeriti dall'equità alla quale le parti hanno inteso uniformare i loro rapporti, garantendo il contraddittorio tra le parti stesse.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Avellino e potrà nominare un segretario.

La decisione arbitrale, che sarà succintamente motivata, dovrà essere emessa entro il termine di novanta giorni dalla data di costituzione del collegio.

Qualora vengano disposti mezzi istruttori, il Collegio potrà prorogare tale termine secondo le esigenze della procedura.

ARTICOLO 28

COMPETENZA ESCLUSIVA

Qualora le controversie di cui all'articolo precedente, nonché qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non debbano essere decise da arbitri, esse saranno di esclusiva competenza del Foro di Avellino.

ARTICOLO 29

RINVIO

Per tutto ciò che non sia contemplato nel presente statuto dovranno applicarsi, occorrendo, le norme del Codice Civile e quelle delle leggi e regolamenti in vigore.
